

“Il processo per quanto possibile deve dare al titolare del diritto tutto quello e proprio quello che egli avrebbe diritto di conseguire sulla base del diritto sostanziale”

“La durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione”

## TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

### Ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. ante causam<sup>1</sup>

Nell’interesse di \_\_\_\_\_ Srl, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ (Codice Fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_), in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura stesa in calce al presente atto, dall’Avv. \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_), presso lo studio del quale in Perugia, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, elegge domicilio (indirizzi per le comunicazioni: Fax \_\_\_\_\_; PEC \_\_\_\_\_), ricorrente;

#### contro

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_), resistente;

#### Premesse di fatto

### MOTIVI

#### 1. Sull’ammissibilità del presente procedimento

##### cautelare

Come è noto, i provvedimenti d’urgenza, nel sistema di tutela giurisdizionale civile, assolvono alla funzione di \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> A) c.p.c. art. 669-quater. **Competenza in corso di causa.**

B) c.p.c. art. 669-quinquies. **Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale.**

**Commento [f1]:** c.p.c. art. 669-ter. Competenza anteriore alla causa.

Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

**Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.**

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

**Commento [f2]:** c.p.c. art. 669-bis. Forma della domanda. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente

**Commento [U3]:** c.p.c. art. 125.

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, **indicare il proprio numero di fax.**

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in L. 11 agosto 2014, n. 114, ha eliminato dall’art. 125 c.p.c. l’obbligo per il difensore di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

**Art.37 D.l. 6 luglio 2011 n. 98**

**Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie**

Comma 6, lett. Q

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e’ aumentato della meta'."

**Commento [f4]:** c.p.c. art. 700. Condizioni per la concessione.

**Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo,** chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

munire di tutela cautelare tutti i diritti che, a causa della mancanza di misure cautelari tipiche, potrebbero subire un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo necessario a far valere il diritto stesso in via ordinaria.

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone infatti di assicurare al cittadino, ogni volta che l'urgenza lo richiede, l'attuazione di adeguate misure cautelari le quali impediscano che la decisione sul merito sia irrimediabilmente pregiudicata o vanificata da eventi che possono verificarsi durante o prima dello svolgimento del giudizio. In sostanza, **la tutela in via d'urgenza permette di assicurare l'efficacia ed il rendimento pratico del provvedimento principale** ogni qual volta il divario, fra gli effetti conseguibili con quest'ultimo e il contenuto originario del diritto leso o minacciato, sia estremamente ampio.

In conseguenza di tali pacifiche considerazioni (per tutte, si veda Corte Cost. 28/06/1985 n. 190), si deve rilevare che non sussiste alcuna preclusione al ricorso alla tutela cautelare urgente (in presenza dei requisiti di legge).

Nel caso di specie, la ricorrente risulta priva di specifici strumenti di tutela cautelare

## 2. *Sul fumus boni juris* e l'instaurando giudizio di merito

In caso di proposizione di ricorso *ante causam* è richiesta, a pena di inammissibilità, la puntuale indicazione del *petitum* e della *causa petendi* e, quindi, sia del provvedimento materialmente richiesto al giudice, sia del diritto fatto valere e dell'azione oggetto del futuro giudizio di merito.

Con riferimento all'indicazione dell'azione oggetto

**Commento [f5]:** Consiste in un giudizio sommario in ordine alla verosimile esistenza del diritto a cautela del quale si invoca il rilascio della misura cautelare.

**Commento [u6]:** La mancata indicazione della causa di merito comporta:

- secondo parte della giurisprudenza, la nullità insanabile del ricorso, alla quale il giudice non può porre rimedio applicando la disposizione generale di cui all'art. 164, 5° comma, c.p.c. (Trib. Milano 25 marzo 1996, in *Corriere giur.*, 1997, p. 216) e che non sarebbe sanabile neanche dal giudice del reclamo, pur in caso di integrazione della domanda da parte del ricorrente (Trib. Modena 16 giugno 1999, in *Giur. merito*, 1999, I, p. 964);
- secondo un orientamento meno restrittivo, l'inammissibilità del ricorso solo nel caso in cui da un esame complessivo dell'atto non si possa comunque evincere l'oggetto del futuro giudizio di merito (cfr., in tal senso, Trib. (Ord.) Torino, Sez. III, 07/05/2007; nonché Trib. Aquila 23 ottobre 2003, in *Foro it.*, 2004, I, c. 1262; Trib. Torino 23 agosto 2002, in *Giur. it.*, 2003, p. 1834, secondo cui «la mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta la sua inammissibilità, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto della futura causa»).

della causa di merito, concordemente ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza necessaria ai fini di una valida proposizione del ricorso (sia essa considerata causa di nullità o causa di inammissibilità), va osservato che nulla è mutato in seguito alla recente riforma.

Invero, sebbene oggi l'instaurazione del giudizio di merito sia, per la stragrande maggioranza dei procedimenti cautelari, meramente eventuale, deve ritenersi che costituisca pur sempre requisito di validità del ricorso l'indicazione dell'azione di merito, sia perché v'è sempre la possibilità che la causa di merito sia iniziata da una delle due parti, sia perché devono essere consentiti al giudice, da un lato, la valutazione dell'oggetto della domanda ed il tipo di attività istruttoria da svolgere, e alla controparte, dall'altro, un adeguato esercizio del diritto di difesa.

L'individuazione dei caratteri dell'azione di merito deve correlarsi, infatti, con la perdurante esigenza di dar conto della sussistenza del *fumus boni iuris*, requisito evidentemente funzionale alla situazione giuridica soggettiva di cui si chiede la tutela anticipata ed urgente. L'individuazione dell'azione di merito viene in rilievo anche quale parametro per determinare il Giudice competente a decidere la domanda riconvenzionale (Trib. di Castrovillari, 04/10/2007).

### 3. Sul *periculum in mora*

La tutela cautelare può essere chiamata a neutralizzare due diverse specie di pericula in mora:

- **il cosiddetto pericolo da infruttuosità del provvedimento cognizione piena.** Per pericolo da infruttuosità si intende il pericolo che, durante il tempo necessario per lo svolgimento del processo a cognizione

piena, sopraggiungano dei fatti tali da rendere impossibile o molto più difficoltosa la concreta possibilità di attuazione della sentenza. In questi casi il provvedimento cautelare ha lo scopo di apprestare in anticipo i mezzi atti a far sì che l'esecuzione forzata di quel diritto, quando sarà possibile, avvenga in modo fruttuoso;

- **il cosiddetto pericolo da tardività del provvedimento a cognizione piena.** Per il pericolo da tardività si intende il pericolo che sia la mera durata del processo, col protrarre nel tempo lo stato di insoddisfazione del diritto, ad essere causa di pregiudizio. In questi casi il provvedimento cautelare **mira ad accelerare la soddisfazione in via provvisoria del diritto**, poiché il periculum in mora è costituito non da un mutamento della situazione di fatto o di diritto su cui dovrà incidere la futura sentenza cognizione piena, **ma proprio dal protrarsi dello stato di insoddisfazione del diritto di cui si contende nel giudizio di merito a cognizione piena.**

### 3 . Sul provvedimento inaudita parte

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato \_\_\_\_\_, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

#### **RICORRE**

all'Ill.mo Giudice, affinché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 669 sexies e 700 c.p.c., ricorrendone i presupposti, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assunzione, se del caso, di sommarie informazioni e/o ogni ulteriore accertamento ritenuto **necessario**, Voglia in via d'urgenza e in attesa della definizione del

**Commento [f7]:** c.p.c. art. 669-sexies.  
[.....]  
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.  
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

**Commento [f8]:** c.p.c. art. 669-sexies. Procedimento.  
Il giudice, sentite le parti omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

giudizio di merito,

a. **ordinare**,

b. **ordinare**,

c. **in ogni caso**, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario e accessori di legge di tale fase di giudizio.

Si producono i seguenti documenti in copia:

1. \_\_\_\_\_;

Si indicano come sommari informativi:

1. \_\_\_\_\_.

Con riserva di indicare ulteriori persone da assumere a sommarie informazioni ovvero ulteriori mezzi di prova utili in tale fase cautelare<sup>2</sup>.

Si dichiara che ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 come modificato ed integrato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che il valore della presente controversia è pari ad € \_\_\_\_\_, pertanto, il **C.U. ridotto della metà** per le controversie di cui al libro IV, titolo I, del codice di procedura civile è pari ad € \_\_\_\_\_.

Perugia, data del deposito.

Avv. \_\_\_\_\_

### PROCURA SPECIALE

\_\_\_\_\_ Srl, con sede in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ (Codice Fiscale \_\_\_\_\_), giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_, con il mandato di rappresentarla e difenderla in ogni stato e grado del

<sup>2</sup> c.p.c. art. 669-septies. Provvedimento negativo e c.p.c. art. 669-octies. Provvedimento di accoglimento.

**Commento [f9]:** c.c. art. 2908. **Effetti costitutivi delle sentenze.**

Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

**Commento [u10]:** D.P.R. n. 115/2002 (come modificato ed integrato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98), art. 13, comma 3: "Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis...."

presente procedimento, nomina proprio difensore, attribuendo a questo ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare, accettare somme e rinunciare, chiamare terzi in causa e designare sostituti processuali, l'Avv. \_\_\_\_\_, presso lo studio del quale, in Perugia, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_ elegge domicilio.

Dichiara, inoltre, di essere stata informata, come da atto allegato, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. 13/08/2011, n. 138 e successivamente dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (Legge di conversione 9/08/2013, n. 98) della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. n. 132/14. Dichiara di essere stata informata sul contenuto degli artt. 7, 13, 23 D.Lgs. n. 196/2003 e sui diritti spettanti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali; acconsente quindi al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali e sensibili per le finalità connesse alla presente causa.

F.to

\_\_\_\_\_

è autentica

Avv. \_\_\_\_\_